

Agenzia per la Coesione Territoriale

Unità di Gestione del Programma Complementare al
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020”

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “*ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE*”.

TRA

L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (DI SEGUITO AGENZIA) - C.F. 97828370581 -, RAPPRESENTATA DAL DOTT. RICCARDO MONACO, DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELL'UFFICIO 5 DI STAFF – UNITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 (DI SEGUITO “UNITÀ DI GESTIONE”), PRESSO QUESTA DOMICILIATA, IN VIA SICILIA 162/C, ROMA,

E

LA SOCIETÀ “STUDIARE SVILUPPO S.R.L.” (DI SEGUITO ANCHE “SOGGETTO ATTUATORE” O “LA SOCIETÀ”) CON SEDE IN VIA FLAMINIA N. 888 – 00191 - ROMA – P.IVA 07444831007, RAPPRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO GAMBESCIA, AMMINISTRATORE UNICO, NATO A ROMA IL 6 GENNAIO 1971, COD. FISCALE GMBLRT71A06H501P, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE ATTO PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- in particolare gli artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 127 del suddetto Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell'Autorità di audit e alla procedura per la designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2012, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio citato;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi;

- la Decisione C(1343) del 23 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Amministrativa 2014-2020 come modificato con Decisione di esecuzione C(2016) 7282 del 10 novembre 2016, con Decisione di esecuzione C(2018) 5196 del 31 luglio 2018, con Decisione C(2018) 7639 del 13/11/2018, con Decisione C(2020) 3363 del 18/05/2020, con Decisione C(2020) 8044 del 17/11/2020 e con Decisione C(2021) 4550 final del 18 giugno 2021;
- la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;
- la Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016, registrata presso la Corte dei Conti in data 25 gennaio 2017, Foglio: 91, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui valore è pari a euro 247.199.000,00;
- il D.lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 7-ter introdotto dalla legge di conversione, 27 febbraio 2017, n. 18, del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 che consente all’Agenzia, al fine di rafforzare l’attuazione della programmazione 2014-2020, di sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione e di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle Amministrazioni dello Stato;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;
- la Delibera CIPE n. 31 del 20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei Conti in data 6 settembre 2019 con la quale è stata approvata la modifica del Programma Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui valore complessivo è stato aggiornato a euro 294.143.873,00;
- che nell’ambito del Programma Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, l’Unità di Gestione del Programma, Ufficio 5 di Staff dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota AICT prot. n. 0009401 del 19 luglio 2021 ha ammesso a finanziamento il progetto “*Zone Economiche Speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale*”, (di seguito “progetto”) avente CUP E11B21003180005;

- lo statuto della Società Studiare Sviluppo come modificato a seguito del verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 - Registrato (Repertorio n. 13678 - Raccolta n. 9267) con atto notarile del 28 febbraio 2018 n. 2089 Serie 1/T, Dott. Salvatore Mariconda;
- lo statuto della Società Studiare Sviluppo come modificato a seguito del verbale di assemblea del 6 maggio 2019 – registrato (Repertorio n. 5311 – Raccolta n. 3943) con atto notarile del 7 maggio 2019 n. 11118 Serie 1T, Dott. Fabrizio Cappuccio;

VISTA

- la determina n. 266 del 21 luglio 2021 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che, in osservanza all’art. 23 commi 14 e 15 del D.lgs 50/2016:
 - approva il documento denominato “Documento preliminare di progetto” e il relativo capitolato speciale;
 - demanda - in coerenza con il regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Agenzia - al dirigente dell’Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale “Sistemi informativi e acquisti”, in qualità di stazione appaltante, la responsabilità dell’individuazione della procedura volta a selezionare il soggetto attuatore, tenendo in considerazione la possibilità di poter affidare alla società Studiare Sviluppo S.r.l., condizionatamente alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 192 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la realizzazione dei servizi riferiti alle linee di azione come descritte nel citato Documento preliminare di progetto;
 - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50.2016, nomina l’Ing. Luigi Guerci quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- la nota AICT prot. n. 10139 del 28 luglio 2021 del RUP Ing. Luigi Guerci con la quale viene richiesto alla società Studiare Sviluppo S.r.l. la presentazione di un’offerta tecnico ed economica per i servizi indicati nel Capitolato speciale;
- l’offerta tecnica ed economica presentata dalla società Studiare Sviluppo S.r.l. prot. 42391/StSv del 30 luglio 2021;
 - la nota AICT prot. n. 10476 del 02 agosto 2021 del Dirigente dell’Ufficio 3 di Staff “Sistemi informativi e acquisti”, con la quale è stata valutata, ai fini dell’eventuale affidamento diretto per la realizzazione delle attività, la congruità ex art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016 dell’offerta della società *in house* Studiare Sviluppo S.r.l.;
- la nota di Studiare Sviluppo S.r.l. prot. n. 42525 StSv del 09/08/2021 con la quale l’Amministratore unico attesta che “il fatturato medio per i tre anni antecedenti il presente

affidamento, si riferisce per oltre l'80% ad attività di supporto, accompagnamento e assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato", ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., vigilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una società a capitale interamente pubblico (100% M.E.F.) nella quale la presenza dell'Agenzia svolge un ruolo di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della società e appare corrispondere ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016;
- che lo statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l. la abilita ad operare unicamente quale ente *in house* con le Amministrazioni centrali e con esclusione di qualsiasi forma di affidamento diretto connesso a tale status da parte di amministrazioni regionali e/o locali;
- che la missione della Società è, quindi, quella di fornire supporto, accompagnamento ed assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato in diversi settori, tra cui la programmazione economica e sociale e la pianificazione territoriale e dell'ambiente, la progettazione territoriale, con particolare riferimento alla promozione e realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione interregionale e transnazionale;
- che il Ministero dell'Economia e Finanze, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida n. 7 ANAC, ha provveduto ad inoltrare in data 20 marzo 2018 la domanda di iscrizione della società Studiare Sviluppo S.r.l. nell'elenco ANAC al prot. 25148, domanda nr. 633;
- che le Linee guida n. 7 ANAC - di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016» - dispongono che fino alla data di iscrizione nell'elenco, le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti in house, dopo la presentazione della domanda di iscrizione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;
- che la domanda di iscrizione nell'elenco ANAC è, comunque, condizione di procedibilità ai fini della presente convenzione e che l'esito positivo del procedimento di iscrizione nell'elenco ANAC è condizione imprescindibile per la prosecuzione dell'affidamento. L'istruttoria è stata avviata dall'ANAC in data 24 settembre 2019 ed è ancora in corso di definizione;

- che con il suddetto verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 della società Studiare Sviluppo S.r.l. ha provveduto, altresì, alla modifica del testo dello statuto sociale ed in particolare degli artt. 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto) e 13 (tredici) in base ai quali, l’Agenzia ha carattere di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della medesima società e, quindi, appare corrispondere ai requisiti di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 e garantisce la configurabilità del controllo analogo, presupposto indefettibile per la qualificazione del rapporto in “*house providing*”;
- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., già supporta le Amministrazioni Centrali nell’attuazione dei programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE) e da risorse nazionali, svolgendo il ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore;
- che l’Agenzia intende, pertanto, avvalersi della società Studiare Sviluppo S.r.l. nell’ambito delle attività di supporto, quale “soggetto attuatore” del progetto “*Zone Economiche Speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale*” - CUP E11B21003180005;
- che l’affidamento diretto ad enti “*in house*” rientra nella tipologia di affidamenti aventi natura concessoria e, quindi, il rapporto che si instaura con l’amministrazione risulta regolato da un atto della pubblica amministrazione (convenzione), in virtù del quale l’ente *in house* diventa mero “soggetto attuatore”, garantendo attività di supporto tecnico/specialistico;
- che l’affidamento *in house* rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo. In tale contesto l’attuazione del progetto da parte del soggetto *in house*, quale braccio operativo delle amministrazioni centrali, garantisce un servizio, seppure in via mediata, improntato sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo;
- che sussistono le condizioni per l’affidamento diretto *in house* in quanto:
 - a) la società Studiare Sviluppo S.r.l. è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote della società è del Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i diritti del socio;
 - b) la società Studiare Sviluppo S.r.l. svolge la totalità delle proprie attività in favore delle amministrazioni centrali. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposite convenzioni;
 - c) la società Studiare Sviluppo S.r.l. è una società operante in regime di “*in house providing*” del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero sottoposto a controllo analogo nel rispetto della normativa vigente, in quanto l’amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi - influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative - e il 100% delle attività della persona

giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati dall'amministrazione e nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dallo statuto della medesima società;

– che la società Studiare Sviluppo S.r.l., in ragione di tutto quanto premesso, risulta in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l'attuazione dell'intervento in questione;

– che l'Unità di Gestione, all'interno della presente convenzione, disciplina ogni aspetto indicato dall'art. 13, comma 6 dello Statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l., secondo cui *“negli atti di affidamento le amministrazioni interessate dovranno individuare, tra l'altro: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; le modalità di ristoro degli oneri di gestione; la tempistica e modalità degli adempimenti e i criteri di rendicontazione mediante contabilità separate; ogni opportuno meccanismo di orientamento e controllo atto a garantire che le attività siano coerenti con l'interesse istituzionale delle stesse amministrazioni. Le amministrazioni di volta in volta interessate sono tenute a reperire le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione degli affidamenti nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio e ad assicurarne la disponibilità”*;

– che l'Ente *“in house”* non acquisterà, nella gestione delle operazioni, autonomia strategica organizzativa che resta in capo all'amministrazione responsabile del controllo delle operazioni;

– che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere alla stipula della presente convenzione tra la società Studiare Sviluppo S.r.l. e l'Unità di Gestione del Programma Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020;

– che la società Studiare Sviluppo S.r.l. ha trasmesso preventivamente, con nota prot. n. 42526 StSv del 09/08/2021 la presente convenzione al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, ai sensi dell'art. 13 comma 7 del proprio Statuto, secondo cui *“gli amministratori trasmettono preventivamente al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, gli atti di affidamento di cui ai commi precedenti, insieme con una sintetica relazione dalla quale risultino le condizioni economico-giuridiche dell'affidamento, la sua sostenibilità economico-finanziaria, i meccanismi di controllo e la coerenza delle attività rispetto alle linee strategiche e alla missione statutaria della società”*;

– che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze della società Studiare Sviluppo S.r.l. e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dall'articolo 5 del proprio statuto

RITENUTO

di poter procedere, pertanto, alla stipula della presente convenzione tra l'Unità di Gestione del Programma Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 e la società Studiare Sviluppo, S.r.l. quale organismo *in house* dell'Amministrazione centrale dello Stato.

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e ruolo delle parti)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Unità di Gestione e la società Studiare Sviluppo S.r.l., quale soggetto attuatore, nel contesto dei rispettivi ruoli:

- a) il Soggetto Attuatore svolge le attività di supporto nell'ambito del progetto "*Zone Economiche Speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale*";
- b) l'Unità di Gestione svolge, in qualità di beneficiario del progetto, attività di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica degli interventi avviati e dei risultati ottenuti.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata della presente convenzione decorre dalla data di efficacia di cui all'art. 19 (Obbligatorietà della convenzione) e in ogni caso termina il 31 dicembre 2023, salvo i casi di cui agli artt. 13,14 e 15.

Articolo 4

(Attività del Soggetto Attuatore)

1. La società Studiare Sviluppo S.r.l., in relazione all'oggetto di cui al precedente articolo 2, svolge attività di supporto nelle seguenti due linee di azione del progetto "*Zone Economiche Speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale*":

- Linea di intervento 1: presidio centrale;
- Linea di intervento 2: presidi territoriali.

Inoltre, sono previste 3 linee di intervento trasversali riferite alle attività di direzione e coordinamento, comunicazione / disseminazione e monitoraggio e valutazione che saranno gestite direttamente dall'Agazia per la coesione territoriale.

2. La società Studiare Sviluppo S.r.l., nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, provvede a:

- a) predisporre la proposta dei documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
- b) presentare le relative relazioni sullo stato di avanzamento delle attività secondo la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 8, attestanti l'effettivo espletamento delle attività per l'approvazione dell'Unità di Gestione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, come previsto dal successivo articolo 9;
- c) presentare la relazione finale delle attività attestante l'effettivo compimento delle attività previste per ciascuna annualità;
- d) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'Unità di Gestione;
- e) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dell'esecuzione della presente convenzione mediante contabilità separate.

Articolo 5

(Attività e funzioni dell'Unità di Gestione)

L'Unità di Gestione:

- a) definisce, d'intesa con il Soggetto Attuatore, i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
- b) approva entro 30 giorni dalla ricezione le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e le relazioni finali annuali presentate dal Soggetto Attuatore, ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera b) e c);
- c) informa il Soggetto Attuatore in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dell'attuazione della presente convenzione che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa.

L'Unità di Gestione corrisponde al Soggetto Attuatore, per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, gli importi dovuti secondo quanto previsto dal successivo articolo 9; a tal fine si riporta il codice identificativo - UFQS8Y - dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche, ai sensi del DM 55/2013.

Articolo 6

(Indirizzo e controllo)

L'Unità di Gestione, ha il compito di sovrintendere, presidiare e coordinare le attività dei team di lavoro. Le attività di indirizzo e controllo sono indicate nel successivo articolo 7 sulla pianificazione ed organizzazione delle attività, che ne specifica le modalità di esercizio.

Articolo 7

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. L'Unità di Gestione e il Soggetto Attuatore, entro il 31 dicembre di ciascun anno, definiscono il "Piano annuale delle attività" contenente gli interventi di supporto ed assistenza da realizzarsi nell'anno successivo, fermo restando il rispetto dell'importo massimo complessivo di cui al successivo articolo 9. Il piano viene formalmente approvato dall'Unità di Gestione.
2. Per il 2021, il piano sarà definito dopo la stipula della presente convenzione.
3. Nelle more della definizione dei piani annuali, l'Unità di Gestione può chiedere al soggetto attuatore l'esecuzione di interventi specifici nell'ambito delle attività di supporto di cui al precedente articolo 4.
4. In relazione alle singole attività da realizzare annualmente, nei piani sono indicati i soggetti responsabili della definizione dei relativi contenuti specifici, del monitoraggio sull'attuazione e delle verifiche degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Attuatore, ai sensi del successivo articolo 8.
5. Il contenuto dei piani annuali può essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le parti.
6. L'Unità di Gestione può revocare per motivi sopravvenuti le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, al Soggetto Attuatore verrà remunerata l'attività prestata fino al momento della revoca.
7. Il "Piano Annuale delle attività" può contenere impegni per le parti anche di durata pluriennale. In tal caso il Soggetto Attuatore è autorizzato a dar corso alle attività anche nelle more dell'approvazione del piano annuale successivo.
8. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.
9. Nello svolgere le attività, sulla base della presente convenzione, il Soggetto Attuatore opera in coerenza con le attività di direzione e coordinamento proprie dell'Unità di Gestione.

Articolo 8

(Atti di consuntivazione delle attività)

1. Il Soggetto Attuatore presenta periodicamente, con cadenza minima bimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento delle attività all'Unità di Gestione, che li approva ai sensi del precedente articolo 5, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nei piani annuali di cui al precedente articolo 7, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. Il Soggetto Attuatore presenterà una relazione finale delle attività previste attestante l'effettivo compimento per ciascuna annualità.
2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.
3. Il Soggetto Attuatore è comunque tenuto a presentare all'Unità di Gestione, entro termini concordati, eventuali, ulteriori informazioni richieste.

Articolo 9

(Budget delle attività)

1. Per le attività svolte dalla società Studiare Sviluppo S.r.l., sulla base della presente Convenzione, viene riconosciuto un importo massimo complessivo ammontante a € 14.484.649,23 (quattordicimilioniquattrocentottantaquattroseicentoquarantanove/23) IVA inclusa e ivi compresi i costi per le spese di trasferta del team di lavoro e per l'acquisto di beni e servizi eventualmente necessari alla realizzazione delle attività progettuali.
2. L'importo verrà erogato dall'Unità di Gestione a rimborso delle spese sostenute e costi esposti, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in linea con gli orientamenti contenuti nella nota EGESIF 14-0017 "Guida alle Opzioni semplificate in materia di Costi (OSC)" per ogni voce di costo, secondo quanto di seguito specificato:
 - a) per le spese relative alle trasferte/missioni, all'acquisizione di beni e servizi e consulenti esterni, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, ai sensi dell'art. 67.1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) per i costi del personale interno connessi all'attuazione dell'operazione si farà ricorso all'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per un "tempo lavorativo standard" individuato in 1720 ore, ai sensi dell'art. 68.2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c) per i costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfetario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo di calcolo per determinare il tasso applicabile, ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013;

d) per i costi relativi agli acquisti di beni e servizi è previsto un ammontare massimo pari a 200.000,00 Euro Iva esclusa per singolo presidio territoriale per tutto il periodo dell'affidamento, elaborato in base ad una stima prudenziale data dal numero e dalla tipologia di beni e servizi previsti dal progetto. Tale costo, per un totale di 1.600.000,00 oltre Iva, è già incluso nell'importo posto a base d'asta. La Società Studiare Sviluppo S.r.l., sulla base delle singole richieste segnalate dall'amministrazione, per ciascun acquisto di beni e servizi, dovrà fornire apposito preventivo. Tale preventivo, desunto sulla base delle procedure attuate ai sensi del D.lgs. n. 50/20156, sarà oggetto di specifica approvazione da parte dell'Unità di Gestione in termini di coerenza e congruità per la relativa fornitura.

3. Su specifica richiesta motivata da parte del Soggetto Attuatore e dietro presentazione di fattura è possibile, a insindacabile giudizio dell'Unità di Gestione, rendere disponibile una quota di anticipazione fino al massimo del 5% dell'importo totale del progetto. La predetta anticipazione sarà comunque erogata nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

4. Il rimborso delle spese per le attività di cui alla presente convenzione, avverrà sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Attuatore, di cui al precedente articolo 8, e approvati dall'Unità di Gestione e conseguente emissione di fattura da parte del medesimo Soggetto Attuatore.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività fanno carico sulle disponibilità del Progetto *“Zone Economiche Speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale”* - CUP E11B21003180005 finanziato a valere sull'Asse 2, Azione 2.1.1, Obiettivo specifico 2.1 del Programma complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti di cui al precedente articolo 9 sono effettuati dall'Unità di Gestione entro 30 (trenta) giorni successivi dalla data di ricevimento di ciascuna fattura emessa dal Soggetto Attuatore e della relativa documentazione, ivi compreso il dettaglio della rendicontazione per voce di costo e fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento di predetto termine.

2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla società Studiare Sviluppo S.r.l., presso Banca Intesa - IBAN : IT90R03069003248100000003468.

3. Il Soggetto Attuatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'Unità di Gestione le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l'Unità di Gestione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 11

(Proprietà dei documenti)

1. L'Unità di Gestione acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti richiesti al Soggetto Attuatore, in ordine alla presente convenzione.
2. L'eventuale divulgazione o diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Unità di Gestione anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Articolo 12

(Altri obblighi del Soggetto Attuatore)

- I. Il Soggetto Attuatore è, altresì, obbligato:
 - a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
 - b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate, nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
 - c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";
 - e) a garantire e a tenere indenne l'Unità di Gestione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
 - f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente convenzione, nei limiti di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 2011.

2. Il Soggetto Attuatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel GDPR pubblicato il 4 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed in vigore dal 25 maggio 2018.

Articolo 13

(Diritto di recesso)

1. L'Unità di Gestione si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con preavviso di trenta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

- a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
- b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
- c) cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

2. In caso di recesso unilaterale dell'Unità di Gestione di cui al precedente punto 1 del presente articolo, saranno riconosciute al Soggetto Attuatore le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

Articolo 14

(Clausola di salvaguardia)

L'Unità di Gestione si riserva la più ampia facoltà di modificare, integrare o risolvere la presente convenzione, qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito del procedimento di iscrizione, citato nelle premesse, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7; in tale caso troverà applicazione quanto previsto al precedente articolo 13 della presente convenzione.

Articolo 15

(Sospensione dei pagamenti)

1. L'Unità di Gestione ha la facoltà di sospendere i pagamenti qualora il Soggetto Attuatore non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dalla presente convenzione. Al verificarsi di tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Soggetto Attuatore le

spese sostenute a fronte di attività già regolarmente svolte alla data di comunicazione della sospensione.

Art. 16

(Rimodulazione delle attività)

1. L'Unità di Gestione può richiedere al Soggetto Attuatore la rimodulazione delle attività previste dal Piano di attuazione annuale qualora:

- i valori degli indicatori, in corso d'opera, si rivelino non coerenti/corrispondenti ai lavori target previsti nei documenti progettuali di riferimento;
- il profilo di spesa del progetto non sia rispettato in misura pari o superiore al 40% dell'importo previsto nei piani di attuazione annuali.

2. Qualora il Soggetto Attuatore non provveda, entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta a presentare una proposta di rimodulazione delle attività, l'Unità di Gestione potrà procedere alla sospensione del pagamento, fatto comunque salvo il riconoscimento delle spese sostenute alla data di comunicazione della revoca a fronte di attività già regolarmente svolte.

Articolo 17

(Spese della Convenzione)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Soggetto Attuatore. La presente convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 novembre 1986, n. 131, e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo decreto, con oneri a carico del Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno effettuate nell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e che, pertanto, esse sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, ad esclusione dei costi per le spese di trasferta del team di lavoro incaricato sulle attività progettuali delle linee di cui al precedente articolo 4.

Articolo 18

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, o comunque direttamente o

indirettamente connesse alla convenzione stessa, ciascuna parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che, riguardo le questioni oggetto di controversia, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 19

(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione è valida, tra le parti, a far data dalla sua sottoscrizione, e diventerà efficace solo a seguito della notifica dell'avvenuta approvazione da parte dei competenti uffici dell'Agenzia 2. L'Unità di Gestione procederà a dare immediata comunicazione alla società Studiare Sviluppo S.r.l. dell'avvenuta approvazione.

Articolo 20

(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione verranno concordate tra le parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come previsto dall'art. 13, comma 7, dello statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l..

2. Resta inteso che le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipula della convenzione stessa.

3. Resta, altresì, inteso che le parti potranno concordemente modificare le clausole della presente convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

4. Ai fini dell'attuazione del presente atto, per l'Unità di Gestione il referente è il dott. Riccardo Monaco. Per il Soggetto attuatore, la società designa come proprio referente l'avv. Alberto Gambescia.

La presente convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta nella forma della scrittura privata ed a distanza ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Per Studiare Sviluppo S.r.l.
Amministratore Unico

Per l'Unità di Gestione del Programma
Complementare al Programma Operativo
Nazionale Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020

Alberto Gambescia

Riccardo Monaco